

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Ai Sigg. CLIENTI
Loro Sedi

“SCUDO FISCALE” Rimpatrio e regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero

La Manovra d'Estate 2009 ha reintrodotto la possibilità di aderire al cosiddetto “scudo fiscale”, cioè la possibilità di regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale mediante il pagamento di una imposta straordinaria.

Ambito soggettivo

Lo scudo si rivolge ai soggetti che detengono attività all'estero per le quali vi sia stata una violazione delle norme in materia di monitoraggio fiscale e cioè a:

- persone fisiche;
- enti non commerciali;
- società semplici ed associazioni.

Non possono fruire dello scudo fiscale le società e gli enti commerciali in genere.

Ambito oggettivo

Oggetto dello scudo fiscale sono le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero; in sintesi (non esaustiva):

- somme di denaro;
- azioni, quote, titoli;
- titoli obbligazionari;
- immobili (solo se ubicati nei paesi UE e Norvegia);
- opere d'arte e oggetti preziosi.

Luogo e data detenzione attività

Le attività oggetto dello scudo fiscale devono essere **detenute all'estero da una data antecedente al 31.12.2008**; non sono regolarizzabili attività che si sono costituite all'estero dal 1° gennaio 2009.

In funzione del luogo ove le attività sono detenute si possono distinguere diverse modalità di sanare le violazioni:

- **Paesi UE (e Norvegia):**

- rimpatrio (fisico) delle attività;
- regolarizzazione con mantenimento all'estero delle attività;

- **Paesi extra UE:**

- solo rimpatrio (fisico o giuridico) delle attività.

Con riferimento specifico agli immobili, pertanto, salvo modifiche alla norma, possono essere regolarizzati solo quelli ubicati in Paesi UE (e Norvegia).

Termini e adempimenti

Il rimpatrio e/o la regolarizzazione delle attività detenute all'estero possono essere effettuati a partire **dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.**

In termini pratici il rimpatrio e/o la regolarizzazione avverrà come segue:

- apertura di un apposito conto corrente in cui verranno immesse le attività rimpatriate (c.d. "**conto scudato**");
- presentazione all'intermediario (banca, sim, sgr, società fiduciarie, agenti di cambio, Poste italiane, etc.) una **dichiarazione riservata** nella quale vengono riportate la natura e l'ammontare delle attività oggetto di rimpatrio e/o di regolarizzazione;
- emissione da parte dell'intermediario di copia della dichiarazione riservata che comprova l'avvenuto **pagamento dell'imposta straordinaria.**

La copia della dichiarazione riservata costituisce l'unico documento per invocare le garanzie dello scudo fiscale a fronte di futuri controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Imposta straordinaria

Il perfezionamento del rimpatrio e/o regolarizzazione avviene con il pagamento dell'**imposta straordinaria** pari (in sintesi) ad un'**aliquota del 5%** da applicare sul valore delle attività detenute all'estero.

In merito al valore delle attività, considerando l'estrema complessità della norma e la specificità di ogni singolo caso, sarà l'intermediario a cui Vi rivolgerete a coordinare l'operazione.

Riservatezza importi “rimpatriati”

Gli intermediari che ricevono le dichiarazioni riservate non devono fornire all'Amministrazione Finanziaria i dati e le notizie relativi alle medesime dichiarazioni riservate; tali dati non sono comunicati all'Amministrazione Finanziaria al momento dell'operazione né saranno forniti successivamente in sede di accertamento.

È pertanto **assicurato il completo anonimato fiscale** ai soggetti che effettuano le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione: nessun dato relativo al conto di deposito che accoglie il denaro e le attività finanziarie rimpatriate viene comunicato all'Amministrazione.

Effetti dell'emersione

In termini di effetti dello scudo fiscale è stabilita la **non applicazione di alcune sanzioni amministrative e penali**, nonché **l'inibizione dei poteri di accertamento dei competenti Uffici in materia tributaria e previdenziale**. Limitatamente agli importi indicati nella dichiarazione riservata è inibito ogni accertamento tributario e contributivo relativo ai periodi per i quali non siano scaduti i termini.

Il contribuente può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione, chiedendo la verifica della congruità della somma corrisposta in relazione all'ammontare delle attività indicate nella dichiarazione riservata.

Da osservare che l'adozione dello scudo fiscale non determina l'estinzione dei reati in materia di riciclaggio, ma rende il contribuente non punibile per i reati fiscali di dichiarazione infedele e/o omessa dichiarazione.

È, inoltre, stabilito che il rimpatrio o la regolarizzazione “non possono in ogni caso costituire elemento sfavorevole al contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale”, con esclusione dei procedimenti in corso.

Inasprimento delle sanzioni

Contestualmente alla riproposizione dello scudo fiscale la Manovra d'Estate ha modificato la **disciplina sanzionatoria** in materia di **“monitoraggio fiscale”** con un netto **inasprimento delle sanzioni**; infatti, per chi continuerà a detenere illegalmente attività all'estero raddoppia la sanzione per l'omessa compilazione del Modulo RW, che pertanto viene elevata nella misura che va dal **10 al 50 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati**.

Scudo fiscale: un'occasione da non perdere

La Vostra decisione di voler aderire allo scudo fiscale si deve basare su di una attenta e razionale valutazione non del vantaggio immediato, ma della convenienza strategica di pianificazione patrimoniale e finanziaria di medio lungo termine.

Basta aver letto i giornali nel mese di agosto (e negli ultimi mesi) per notare che la detenzione in modo illegale, cioè non dichiarato, di attività finanziarie all'estero è sempre più rischiosa: la tendenza di tutti i governi internazionali è quella di un sempre maggior contrasto ai paradisi fiscali unitamente ad un forte inasprimento (si veda sopra) delle sanzioni per chi non dichiara capitali esteri; inoltre, il segreto bancario "estero" è sotto assedio da parte di tutti i governi.

La scelta di adesione allo scudo fiscale deve essere attentamente valutata anche in un'ottica familiare, si pensi al clamore suscitato sui giornali dalla successione più famosa d'Italia: alto è il rischio di perdere o almeno rendere molto oneroso e difficoltoso il recupero dei capitali esteri dopo l'apertura della successione.

Molte sono ancora le domande che necessitano di risposte ed a breve l'Agenzia delle Entrate emanerà una circolare esplicativa (in realtà manca anche il modulo per l'adesione), ma sicuramente ci sentiamo di darVi quantomeno il consiglio di valutare le Vostre posizioni e di prendere in seria considerazione la possibilità di sfruttare questa opportunità.

Considerata la notevole complessità di tutta la materia inerente allo "scudo fiscale", in particolare da un punto di vista bancario/finanziario (apertura "conto scudato", valutazione attività e predisposizione dichiarazione riservata), Vi suggeriamo di prendere contatto con i Vostri consulenti finanziari e/o con la Vostra Banca, che saranno lo "strumento" operativo per realizzare il rientro dei Vostri capitali esteri.

Lo Studio rimane a disposizione per una attenta analisi della singola posizione nell'ottica di una consulenza specifica.

Con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Milano, 10 settembre 2009.